

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito "IISG"), C.F. 80429910583 e P. IVA 11787331005, con sede legale in Via Calandrelli 25, 00153 Roma, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Prof. Luca Crescenzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

E

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, C.F. 82002850418, P. IVA 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2 - 61029 Urbino, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giorgio Calcagnini, domiciliato per la carica presso l'Università, nel prosieguo del presente atto Università

PREMESSO CHE

- a) L'IISG, in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle *social sciences and humanities*;
- b) L'IISG promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro-settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; inoltre promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
- c) L'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti.
- d) L'Università di Urbino ha tra le proprie finalità statutarie la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica nazionale e internazionale;
- e) Il Dipartimento di Studi Umanistici conduce ricerche multidisciplinari che abbracciano diverse aree delle scienze umanistiche, con particolare attenzione agli studi storici, pedagogici, linguistici e letterari. Le attività di ricerca mirano a esplorare nuove frontiere del sapere e a promuovere l'interdisciplinarietà.
- f) Il Dipartimento ha stabilito numerose collaborazioni con università, enti di ricerca e istituzioni culturali a livello nazionale e internazionale. Queste collaborazioni favoriscono lo scambio di conoscenze e la realizzazione di progetti di ricerca congiunti.
- g) IISG e l'Università (di seguito le Parti) sono interessati a una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo attraverso la definizione e realizzazione di progetti comuni, al fine di promuovere la cooperazione scientifico-culturale nell'ambito dei settori scientifici di interesse;
- h) Le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di partecipazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nell'ambito di attività formative, di diffusione delle conoscenze e di supporto alla ricerca;
- i) Le Parti manifestano il comune interesse a programmare, promuovere e intraprendere lo sviluppo delle conoscenze delle attività di ricerca e formazione, e, più in generale, intervenire con contributi rilevanti alla discussione in merito alle principali questioni attualmente al centro del dibattito pubblico europeo anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei.

- j) Le Parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifica, anche con il fine di condividere professionalità ed ottimizzare le risorse umane e strumentali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti, nel rispetto dei propri atti di programmazione ed indirizzo strategico, si impegnano a:
 - a) promuovere, sviluppare e realizzare a livello nazionale e internazionale progetti comuni di ricerca aventi come oggetto le tematiche esposte in premessa;
 - b) partecipare congiuntamente ad iniziative e bandi comunitari ed extracomunitari volti a implementare ulteriormente le attività di ricerca portate avanti dalle parti;
 - c) sviluppare sinergie e collaborare attivamente, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività di alta formazione, quali ad esempio Master e Corsi di perfezionamento;
 - d) cooperare nello scambio scientifico-accademico in una prospettiva pluralista ed europea che a titolo di esempio si potrà realizzare in riunioni, conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni su carta o in piattaforme, ecc.;
 - e) promuovere servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche mediante scambio di risorse umane, strutturali e tecnologiche;
 - f) valorizzare e divulgare conoscenze tecnico-scientifiche;
3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative, secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo, che saranno acquisite dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.
4. Per ciò che concerne i costi delle iniziative congiunte promosse da IISG e l'Università non sussistono obblighi di alcun genere da ambo le parti. Queste ultime si accorderanno di volta in volta sugli aspetti finanziari delle singole iniziative rispetto alle disponibilità dei propri bilanci; le parti riconoscono che tale partecipazione al piano di spesa ha carattere di mero ristoro dei costi previsti per l'attività e che non rappresenta il pagamento di un servizio o un corrispettivo di qualsivoglia natura.

Articolo 2 – Convenzioni Operative

1. Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui al precedente articolo 1 potranno essere stipulate tra le Parti apposite convenzioni operative, secondo i rispettivi ordinamenti interni.
2. Tali accordi dovranno contenere:
 - a) la descrizione dell'azione, programma o progetto;
 - b) la durata dell'azione, programma o progetto;
 - c) le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
 - d) il regime di tutela dei risultati scientifici, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito delle attività e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Articolo 3 – Importo e impiego di risorse finanziarie

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Eventuali costi operativi di realizzazione delle attività congiunte, verranno disciplinati, fermo restando l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma del presente Accordo e nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, secondo le modalità indicate dalle Convenzioni operative di cui al precedente art.2

Articolo 4 – Responsabili dell'Accordo

1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell'Accordo Quadro al quale compete:
 - di agire per il soggetto che l'ha designato per le attività esecutive dell'Accordo di collaborazione e di reportistica al proprio interno;
 - di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
2. Il responsabile per l'Università è il Magnifico Rettore, prof. Giorgio Calcagnini;
3. Il responsabile per l'Istituto è il Presidente Prof. Luca Crescenzi, email crescenzi@studigermanici.it.

Articolo 5 - Collaborazione con altri soggetti

1. Il presente accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 6 - Durata e recesso

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'accordo di collaborazione medesima.
4. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e redatte in forma scritta nonché controfirmate dai rappresentanti di ciascuna Parte. Non sono previsti accordi accessori.

Articolo 7 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell'attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell'Ente ospitante, l'accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l'uso delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.
2. Fondando la loro relazione su un principio di reciproca cooperazione e previo accordo tra le parti, l'Istituto e l'Università offrono la propria disponibilità ad attuare percorsi di condivisione e scambio sia a livello di personale scientifico, che a livello di comitati scientifici e di selezione progetti di ricerca comuni.
3. Le Parti provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni.
4. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte del proprio personale dei regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nonché della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando le disposizioni del

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In particolare, il personale sarà tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal codice di comportamento, dal codice etico e dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. A tale fine il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Qualora le Parti intendano rendere pubblici su riviste nazionali e internazionali, volumi o attraverso altre forme e modalità, quali congressi, convegni, seminari o simili i risultati delle iniziative promosse nell'ambito del presente Accordo, ne concorderanno i termini e modi di realizzazione e sono comunque tenute a citare l'Accordo nel cui ambito è stata realizzata l'iniziativa.
2. Resta fermo, comunque, il diritto morale dell'autore a essere riconosciuto tale.
3. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche congiunte riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti.

Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo di collaborazione.
2. L'utilizzo dei loghi, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà sempre il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.
3. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università o dell'Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 10 – Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare e far osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Articolo 11-Trattamento dei dati

1. Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.
3. I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:
 - Per l'Università:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) **S.I.C.A. S.r.l. — Referente Ing. Mauro Raimondi**. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniurb.it- PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it

- Per l'IISG:

Titolare del trattamento: l'Istituto nella persona del suo Presidente, Prof. Luca Crescenzi, contattabile all'indirizzo mail: Crescenzi@studigermanici.it. PEC iisg@pec.studigermanici.it, con sede in Roma, via Calandrelli, 25 (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@studigermanici.it

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Articolo 12 – Codice Etico

1. Le parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.

Articolo 13 – Spese contrattuali

1. Il presente atto è redatto in un'unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.)
2. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
3. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi n. 2 – 61029 Urbino (PU), Art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007.

Articolo 14 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo Quadro.

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e il codice civile.
2. Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti.

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il Rettore

Prof. Giorgio Calcagnini

Istituto Italiano di Studi Germanici

Il Presidente

Prof. Luca Crescenzi